



**Tribunale Ordinario di Locri**  
*Ufficio Fallimenti*

Il giudice, *dott.ssa Martina Castaldo*,  
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 9 novembre 2021;  
vista la richiesta di omologazione di un piano del consumatore proposta nel 2016  
ma integrata infine il 16.08.2021 da  
[REDACTED] [REDACTED] (nato ad [REDACTED], c.f. [REDACTED]), con  
l'avv. Luigi Giuseppe Greco;

OSSERVA

1. – [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto (a seguito di deposito di nuova relazione particolareggiata in data 16.08.2021) l'omologazione di un piano del consumatore in cui è stato previsto il pagamento della complessiva somma di € 137.516,08, con l'integrale pagamento del credito in prededuzione pari a € 6.100,00 per il pagamento delle spese di procedura, incluso il compenso del professionista incaricato di svolgere le funzioni di o.c.c.; pagamento del 100% del creditore ipotecario BHW Bausparkasse Spa; pagamento del 30% dei creditori privilegiati (privilegio generale) Agenzia delle Entrate e Comune di Siderno; il 15% dei creditori Chirografari Agos Ducato Spa, Findomestic Banca SpA, AMERICAN EXPRESS ITALIA S.r.l., Conafi SpA, Italcredi SpA, Banca BNL; l'istante ha chiesto che il giudice revochi la cessione del quinto dello stipendio pattuita con Conafi Spa e del doppio del quinto con Italcredi Spa; l'istante ha proposto un piano di ammortamento composto da 188 ratei pari, orientativamente, ad euro 764,00 mensili per la durata di quindici anni più otto rate di "preammortamento" da utilizzare per pagare il compenso dell'o.c.c. e le spese di procedura.

Il giorno 18.09.2021 il dottor Fausto Pugliese, in qualità di delegato dall'o.c.c., ha trasmesso le prove delle notifiche di legge (che sono regolari) ai creditori.

Si sono costituiti Findomestic Banca Spa, che ha reso noto che la posizione dell'istante nei suoi confronti risulta estinta e BiBanca quale cessionaria di Conafi Prestito Spa che si è opposta all'omologa del piano per assenza di meritevolezza e per violazione della regola di prudenza.

2. – La domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 legge n. 3/2012. Si espongono di seguito le ragioni a sostegno di tale affermazione.

Non sono poi emersi atti in frode ai creditori.

3. – Dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dottor Fausto Pugliese (si veda in particolare la relazione trasmessa in data 16 agosto 2021) e dalla documentazione versata in atti si evince che il richiedente

a) versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di consumatore (si veda in particolare la sedicesima pagina della relazione);

b) non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;

b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;

c) non ha mai fruito del beneficio dell'esdebitazione e non ha mai subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 o 14 – *bis* della legge n. 3/2012;

d) ha proposto il ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 c. I della legge n. 3/2012.

La proposta di piano è corredata

- dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (nonché dalle buste paga emesse dal datore di lavoro successivamente);

- dall'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall'o.c.c.;

- dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

- dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente

1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

3) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

5) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A carico di ██████████ ██████████ non pendono procedure esecutive.

4. – L'unico creditore che si è opposto al piano risulta essere BiBanca quale cessionaria di Conafi Spa per un credito residuo pari ad € 7.777,68 e che verrebbe soddisfatto nella misura del 15%.



Nessuno dei creditori costituiti ha chiesto di valutare l'alternativa liquidatoria rispetto al piano disciplinata dagli articoli 14 – ter e ss. della legge n. 3/2012 e che comunque, dagli atti di causa, non parrebbe una soluzione migliorativa rispetto a quella prospettata nel piano. Per “alternativa liquidatoria” si intende la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore (non la liquidazione dei soli beni immobili) a fronte dell'intera massa passiva e non quella del singolo creditore contrario all'omologa del piano (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto del 2 dicembre 2020, est. Sodano);

**5.** – Nel piano si prevede il soddisfacimento di un creditore il cui titolo esecutivo è rappresentato da un mutuo ipotecario (si tratta di BHW Bausparkasse Spa.; il mutuo è stato stipulato in data 23 luglio 2010).

L'ipoteca è stata concessa sull'immobile che funge da abitazione principale per il debitore e la sua famiglia, in particolare trattasi dell'immobile sito in Siderno (RC), Via Cerchietto n. 8, iscritto al NCEU di Siderno, foglio di mappa n. 30, mappale 2514, subalterno 20, categoria A/2, classe 2.

In ogni caso, l'articolo 8 c. IV della legge n. 3/2012 stabilisce tra l'altro che *“il piano del consumatore”* può *“prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

Poiché BHW Bausparkasse Spa ha un credito assistito da ipoteca e vi sono altri creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e il Comune di Siderno), occorre interrogarsi circa la portata applicativa della predetta norma. Infatti l'articolo 12 – bis c. I della legge n. 3/2012 richiama anche tutti i requisiti di cui all'articolo 8 (compreso dunque, letteralmente, il comma quarto), che pertanto devono sussistere nella proposta.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se nel piano del consumatore non è prevista la possibilità per i creditori di esprimere un voto, costoro devono poter esprimere delle *“libere e appropriate forme di manifestazione di volontà”* in modo da tutelare i loro interessi (cfr. Cass. Civ. n. 17834/2019).

Si deve escludere allora l'applicabilità al piano del consumatore del meccanismo previsto per l'accordo di composizione della crisi, analogo a quello stabilito per il concordato preventivo dall'articolo 186 – bis c. II lett. c) della legge fallimentare perché concerne l'esercizio del diritto di voto.

Non si può però ignorare che la “moratoria” prevista dall'articolo 186 – bis l.f. è interpretata dalla Suprema Corte come “dilazione”, cioè come dilattamento dei tempi per provvedere al pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 11882/2020 in tema di concordato preventivo).

Poiché lo scopo della normativa sul piano del consumatore è quello di consentire al sovraindebitato di avere una “seconda chance”, sarebbe eccessivo prevedere

la necessità di un pagamento in favore dei creditori privilegiati entro un anno dall'avvio dell'attuazione del piano.

Del resto, come è stato chiarito in tema di concordato (si rinvia ancora alla lettura di Cass. Civ. n. 11882/2020), la previsione di una moratoria superiore ai tempi "normali" di esecuzione è ammissibile, ma deve essere sottoposta al voto dei creditori.

Nel piano del consumatore, lo si ribadisce, non è (in alcun caso) previsto il voto da parte dei creditori.

*Mutatis mutandis*, allora, il giudice deve soltanto consentire al creditore privilegiato di poter esprimere il proprio parere sulla proposta.

Nel caso di specie sia il piano del consumatore che la modifica del piano sono stati comunicati al creditore che vanta un'ipoteca sull'immobile sopra descritto e ai creditori privilegiati.

Non è dunque necessario nel caso di specie richiedere un apposito parere ai creditori muniti di garanzie o comunque di privilegi; tali creditori hanno avuto infatti (per due volte nel presente procedimento) contezza dell'avanzamento della procedura e hanno avuto la possibilità di costituirsi in giudizio.

Del resto, in linea di principio un parere negativo circa la "moratoria" può essere considerato equivalente a una contestazione ai sensi dell'articolo 12 – *bis* c. IV della legge n. 3/2012 (effettuabile mediante una "normale" costituzione in giudizio); da tale contestazione discende dunque soltanto la necessità per il giudice di valutare la convenienza per il ceto creditorio della cd. alternativa liquidatoria, cioè del ricorso alla procedura prevista dagli articoli 14 – *ter* e ss. della legge n. 3/2012.

**6.** – Passando ora alla contestazione posta in essere dall'unico creditore costituito BiBanca, è il caso di precisare che il legislatore, alla fine dell'anno 2020, ha introdotto una modifica (retroattiva) degli articoli 7 e 12 – *bis* della legge n. 3/2012, prevedendo come requisito di ammissibilità del piano, tra l'altro, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o frode".

Tale disposizione, contenuta nell'articolo 7 della legge n. 3/2012, deve essere interpretata unitamente all'articolo 12 – *bis* c. III – *bis* della medesima legge, a mente del quale il creditore che ha determinato colpevolmente la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi in tema di "merito creditizio" di cui all'articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993 non può – in sostanza – opporsi all'omologa del piano e non può far valere delle cause di inammissibilità diverse da quelle che derivino da comportamenti dolosi del debitore.

A parere dello scrivente ciò vuol dire che, salvo che il consumatore versi in una situazione di "colpa grave", non soltanto di "colpa" (la quale invece rileva a carico del creditore che ha concesso il credito in violazione dell'articolo 124 –



*bis* del d. lgs. n. 385/1993), perfino il ricorso eccessivo al credito (su cui ha preso posizione la BiBanca), in mancanza cioè di concrete possibilità (con le proprie risorse) di onorare tutti i debiti, non conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. Infatti si può solo sostenere che il signor ██████ sia in colpa (perché poteva sapere con l'ordinaria diligenza di non essere in grado di onorare tutti i debiti via via accumulati), ma non che tale colpa sia "grave", in presenza cioè della decisione da parte di un operatore professionale (il quale può accedere alle apposite banche dati per verificare se chi richiede un prestito sia in grado di adempiere) di concedergli comunque il credito. Non vi sono elementi per ritenere che ██████ ██████ abbia agito con colpa grave o dolo.

La novella legislativa di fine 2020, quindi, induce lo scrivente a dichiarare ammissibile l'istanza anche sotto tale aspetto.

**7.** – In definitiva, la domanda di omologazione del piano presentato il 4 giugno 2021 deve essere accolta, attese l'ammissibilità della stessa e la mancanza di contestazioni da parte dei creditori.

**8.** – Passando all'istanza di revoca della cessione del quinto di parte ricorrente, occorre precisare che

a) la cessione del quinto dello stipendio è ora disciplinata dall'articolo 8 c. I – *bis* della legge n. 3/2012, che prevede la possibilità di sottoporre a falciatura anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; insomma, la cessione del quinto non è di fatto opponibile alla massa dei creditori; la revoca della cessione (chiesta dal ricorrente) comporterebbe un'incisione indebita da parte del giudice (in mancanza di un'apposita norma di legge) su un accordo di diritto privato (anche perché l'omologazione può essere ad esempio annullata o dichiarata risolta; in tal caso la cessione del quinto dovrebbe riprendere i propri pieni effetti); tuttavia l'omologazione del piano del consumatore implica la formale declaratoria di inefficacia nei confronti degli altri creditori della cessione medesima. Infatti, poiché l'omologazione del piano del consumatore, così come prevede l'articolo 12 – *bis* ultimo comma della legge n. 3/2012, equivale all'atto di pignoramento, le singole cessioni del quinto successive all'omologa "recedono" di fronte al provvedimento giudiziale di omologa, nel senso che tali cessioni non sono opponibili alla procedura (analogamente a ciò che prevede in tema di pignoramento l'articolo 2913 c.c.); allo scopo di sottolineare gli effetti della declaratoria di inefficacia della cessione del quinto (effetti analoghi a quelli del pignoramento), è opportuno aggiungere nel dispositivo (così come si legge nel provvedimento del Tribunale di Palermo del 24 maggio 2021, est. Giammona, pubblicato su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) che le trattenute operate sullo stipendio del signor ██████ sono da intendersi sospese, nel senso che dall'inefficacia (per il futuro) della cessione del quinto e del doppio del quinto discende che le trattenute non devono essere effettuate e che il datore

di lavoro deve pagare l'intero stipendio al signor [REDACTED], il quale però è tenuto ad adempiere come da piano omologato, sotto la costante vigilanza dell'o.c.c.; a – *bis*) non si può emettere un ordine a carico del datore di lavoro di effettuare dei pagamenti direttamente su un conto corrente appositamente aperto per l'esecuzione del piano del consumatore, perché costui non è parte del presente giudizio; inoltre l'apertura di un conto e l'effettuazione dei pagamenti costituiscono un'attività successiva all'omologa, rilevante solo nel caso in cui il ricorrente non adempia;

**9.** – Poiché nel piano del consumatore non si prevedono la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente provvedimento non deve essere trascritto (si veda al riguardo l'articolo 12 – *bis* c. III, penultimo periodo, della legge n. 3/2012).

**10.** – Si ritiene infine di non disporre alcunché sulle spese della procedura, valorizzando il fatto che non vi sono state contestazioni e le peculiarità del rito (in cui proprio la mancanza delle contestazioni riduce il potere di intervento del giudice).

#### **P.Q.M.**

1) **omologa** il piano del consumatore depositato il 16 agosto 2021 da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'o.c.c. dottor Fausto Pugliese, **disponendo** che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo;

2) **dichiara inefficace nei confronti della procedura** la cessione del quinto e del doppio del quinto dello stipendio stipulata con Contratto finanz. n. [REDACTED] Conafi Spa (cessione del quinto) e Contratto finanz. n. [REDACTED] Italcredi SpA (cessione del doppio quinto) e per l'effetto sospende le trattenute operate sullo stipendio;

3) **onera** l'o.c.c. di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

4) ai sensi dell'art 12 – *ter* c. I della legge n. 3/2012, **dà atto** che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che a iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; dà altresì atto che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

5) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'o.c.c. sul sito [www.tribunalelocri.it](http://www.tribunalelocri.it), nell'apposita sezione dedicata alla crisi da sovraindebitamento (con i dati sensibili oscurati);



6) dispone altresì la comunicazione a tutti i creditori (anche non costituiti) del presente provvedimento a cura dell'o.c.c.;

7) nulla per le spese di lite tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Fausto Pugliese.

Il g.d., dr. Martina Castaldo,

**Locrio, 16/11/2021**

**Il Giudice**

*dr. Martina Castaldo*